



RACCOLTA N. 3416 SCRITTURE PRIVATE

COMUNE DI MIRANO

Città Metropolitana di Venezia

PATTO DI COLLABORAZIONE “PROMOZIONE ENERGIA RINNOVABILE”

L'anno duemilaventisei il giorno ventitrè del mese di GIUGNO presso la Sede Comunale tra:

- il COMUNE DI MIRANO rappresentato dall'arch. Riccardo Tosco, nato [REDACTED], il quale interviene nel presente atto in qualità di Dirigente dell'Area 2 “Edilizia, Pianificazione del Territorio, Sicurezza e Ambiente” del Comune di Mirano, giusto Decreto Sindacale n. 22 del 30.12.2025, domiciliato per la carica presso la sede municipale, di seguito denominato “Ente”,
- Associazione COMUNITA' ENERGETICA CER MIRANO ONE, con sede legale in Piazza Martiri n. 1 Mirano, P.IVA 90202460276, rappresentata dal legale rappresentante sig. Andrea Levantino nato [REDACTED] di seguito denominato “Proponente”;

PREMESSO

- che l'art. 118 comma 4 della Costituzione Italiana riconosce il principio di sussidiarietà orizzontale, promuovendo l'iniziativa autonoma dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- che in accoglimento di tale principio il Comune di Mirano ha approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 04.02.2025 il “Regolamento comunale sulla partecipazione, l'associazionismo, il terzo settore, la sussidiarietà ed il volontariato civico”;
- che in data 06.05.2026 prot 19857 è pervenuta la proposta di collaborazione



finalizzata alla promozione della condivisione dell'energia da fonti rinnovabili quale bene comune immateriale presentata da MIRANO ONE – Comunità Energetica Rinnovabile, ed è stata resa pubblica dal Comune sulla rete civica dedicata, come previsto dall'art. 75 comma 5 del Regolamento, e che al termine del periodo di pubblicazione non sono giunti eventuali ulteriori elementi utili alla realizzazione del progetto;

- che la proposta presentata è risultata coerente con i criteri generali di valutazione dell'art.75 del Regolamento;
- che con Determinazione dirigenziale n. 611 del 23.06.2026, è stato approvato il presente Schema di Patto di Collaborazione;
- che il soggetto proponente si riconosce nello spirito e nelle finalità del Regolamento, di cui accettano integralmente i principi e di cui rispettano le disposizioni, in quanto applicabili;

SI DEFINISCE QUANTO SEGUE:

1. OBIETTIVI E ATTIVITÀ PREVISTE

L'obiettivo del presente Patto di Collaborazione è la promozione del bene comune immateriale rappresentato dalla condivisione dell'energia prodotta da fonti rinnovabili nel territorio comunale.

Nello specifico, il soggetto proponente si impegna ad attivare un sistema di produzione e consumo condiviso dell'energia solare, mettendo a disposizione impianti fotovoltaici dei propri soci e condividendo l'energia non autoconsumata secondo le regole definite dal Gestore Servizi Energetici.

2. MODALITÀ' DI COLLABORAZIONE

Le parti si impegnano ad operare:

- In spirito di reciprocità, trasparenza e leale cooperazione;



- Conformemente ai principi di sussidiarietà, efficacia, economicità, sicurezza e inclusione sociale;
- Scambiandosi in maniera tempestiva tutte le informazioni utili per l'efficace svolgimento delle attività, anche attraverso canali digitali dedicati;
- Promuovendo il coinvolgimento di altri soggetti del territorio, nel rispetto del principio della "porta aperta".

La CER si impegna a:

- promuovere e realizzare iniziative informative sulla condivisione dell'energia, anche attraverso l'apertura di uno sportello per la diffusione delle informazioni;
- favorire la partecipazione di cittadini e imprese alla CER;
- generare benefici condivisi derivanti dall'energy sharing;
- fornire al Comune informazioni sul funzionamento del sistema;
- destinare parte dei benefici economici a progetti sociali.

Il Comune si impegna a:

- fornire tutte le informazioni utili per il proficuo svolgimento delle attività di cui al presente patto;
- mettere a disposizione in forma gratuita le aree individuate per le riunioni della CER e per ospitare uno Sportello informativo;
- dare informazione della sottoscrizione del presente Patto attraverso i propri canali di comunicazione ai cittadini;
- facilitare l'interlocuzione tra la CER e le realtà produttive locali.

La sottoscrizione del presente Patto non comporta in alcun modo la costituzione di un rapporto di lavoro con il Comune.

In conformità ai principi di inclusività ed apertura, gli interventi previsti devono essere organizzati in modo tale da consentire che altre/i cittadine/i attive/i possano in qualsiasi



momento richiedere di aggregarsi ad un Patto già stipulato.

Agevolare la comunicazione e la visibilità del progetto attraverso strumenti istituzionali (sito web, newsletter, social, eventi pubblici).

Al fine di garantire una gestione flessibile e responsabile, è prevista la possibilità di modificare o adattare le azioni previste nel presente Patto, su proposta motivata del Proponente e previa approvazione scritta da parte dell'Ente. Le modifiche potranno riguardare: la tipologia delle attività; le tempistiche e modalità di attuazione; l'eventuale piano economico.

3. FORME DI SOSTEGNO

Per l'attuazione del presente Patto non sono previste risorse finanziarie da parte del Comune.

Il Proponente si impegna ad attivare ogni utile canale di reperimento delle risorse necessarie, oltrechè partecipare a bandi pubblici e privati, regionali, nazionali ed europei, compatibilmente con le finalità del presente Patto.

Il Comune consentirà l'utilizzo dei mezzi e degli spazi di informazione dell'Amministrazione al fine di fornire visibilità alle attività della CER.

4. RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITÀ, VALUTAZIONE E VIGILANZA

Il Proponente si impegna a fornire al Comune una rendicontazione delle attività articolata su due livelli: con cadenza semestrale, una rendicontazione sintetica relativa al calendario delle attività svolte e delle aperture dello sportello, al fine di garantirne adeguata evidenza anche attraverso i canali comunicativi dedicati al progetto; con cadenza annuale, una rendicontazione completa e illustrativa che contenga le informazioni relative agli obiettivi, alle azioni intraprese, ai risultati raggiunti, alle risorse utilizzate, nonché alle eventuali criticità riscontrate, anche in relazione alla gestione e alla eventuale ridestinazione dei fondi per attività sociali.



La rendicontazione annuale dovrà essere redatta valorizzando l'utilizzo di tabelle, grafici e strumenti multimediali e fotografici, e pubblicata nello spazio dedicato al progetto. La rendicontazione finale dovrà essere presentata non oltre 90 giorni dalla scadenza del patto.

La mancata presentazione delle rendicontazioni nei termini previsti sarà evidenziata nello spazio comunicativo relativo al progetto e potrà costituire elemento di valutazione negativa in caso di presentazione di ulteriori progetti da parte del medesimo proponente.

Il Comune si impegna a promuovere un'adeguata informazione alla cittadinanza sull'attività svolta dal Proponente nell'ambito della collaborazione con l'Amministrazione e, più in generale, sui contenuti e le finalità del progetto. A tal fine, renderà pubblici, nelle forme ritenute più opportune, i materiali promozionali e di rendicontazione prodotti.

Il Comune si riserva la facoltà di effettuare le opportune valutazioni sulla realizzazione delle attività e di vigilare sul loro andamento anche tramite sopralluoghi.

5. DURATA

Il presente Patto ha durata di 3 (tre) anni dalla data di sottoscrizione. È onere del Proponente dare immediata comunicazione di eventuali interruzioni o cessazioni delle attività o iniziative e di ogni evento che possa incidere su quanto concordato nel presente patto di collaborazione.

Alla scadenza del patto le parti potranno concordare, previa valutazione positiva sui risultati raggiunti, la prosecuzione delle attività. Nel caso in cui la prosecuzione delle attività non preveda l'erogazione di sostegno finanziario, la nuova scadenza e le eventuali modifiche non sostanziali al contenuto del patto possono essere formalizzate per iscritto sotto forma di integrazione al presente patto. Nel caso in cui sia prevista erogazione di sostegno finanziario occorre seguire l'iter ordinariamente previsto per la



formalizzazione dei patti di collaborazione.

6. RESPONSABILITÀ

Il soggetto proponente dichiara di aver ricevuto adeguata informazione circa le modalità operative indicate dal Servizio competente in relazione alla tipologia di attività che si impegna a svolgere, al fine di operare nel rispetto della vigente legislazione in tema di prevenzione, sicurezza, protezione, salute e igiene del lavoro.

7. DATI PERSONALI

I dati personali raccolti dal proponente nell'ambito del presente patto di collaborazione verranno trattati esclusivamente per le finalità perseguite dal patto; il proponente si impegna ad informare gli interessati, con le forme più idonee sulle finalità, modalità, durata e limiti del trattamento con riferimento ai partecipanti alle varie attività ed iniziative, previste dal presente patto, nel pieno rispetto della disciplina in materia di GDPR (Regolamento UE 2016/679 sulla Protezione dei Dati) e successive integrazioni e/o modifiche.

8. CONTROVERSIE

In caso di inadempienza o violazione del Patto, l'Amministrazione potrà disporre la revoca della collaborazione e precludere la sottoscrizione di futuri di Patti. Per ogni controversia è competente il Foro di Venezia.

09. RISOLUZIONE E RECESSO

È facoltà del Comune risolvere unilateralmente il rapporto senza penali, né obbligo di indennizzo o ristoro, qualora i soggetti proponenti non rispettino le previsioni ivi concordate, contravvenendo a norme di legge o ad atti aventi forza di legge, oppure qualora trascurino di considerare adeguatamente le clausole del Patto, in particolare le indicazioni di cui al punto 3, compreso l'utilizzo dei luoghi per finalità o con modalità diverse da quelle dichiarate e contenute al superiore punto 1, nonché comportante



pregiudizio alla corretta conservazione del patrimonio immobiliare del Comune di Mirano. Il Comune dovrà, nel caso, dare preavviso di almeno 60 giorni.

11. NOTE FINALI E RINVIO

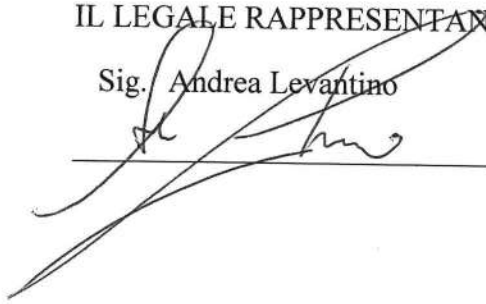
Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente Patto, si farà riferimento al “Regolamento comunale sulla partecipazione, l'associazionismo, il terzo settore, la sussidiarietà ed il volontariato civico”.

Letto, approvato e sottoscritto.

PER L'ASSOCIAZIONE

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Sig. Andrea Levantino



PER IL COMUNE DI MIRANO

IL DIRIGENTE

Arch. Riccardo Tosco



